



richiesta quindicenne) e della durata del tesseramento che, nel caso di specie, si è protratto per una sola stagione agonistica

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35 RAT., dispone lo scioglimento del vincolo dell'atleta Scalvenzi Olga dalla società Costazzurra Ongina Volley subordinandolo al pagamento di un rimborso spese in favore della stessa equitativamente commisurato in €500,00 (cinquecento/00).

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25.3.2008